

**Pena – Sospensione condizionale – Subordinazione all’obbligo di risarcimento del danno – Termine per l’adempimento ex art. 165, comma 6, c.p. – Fissazione del termine – Omissione – Conseguenze.**

**Cassazione Penale, Sezioni Unite, sent. n. 37503 del 23/06/2022**

**In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione.**

**Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen.**

È stato così composto il contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di procedere alla revoca, in fase esecutiva, del beneficio della sospensione condizionale della pena che sia stato condizionato all’adempimento delle obbligazioni civili quando il termine di adempimento di tale condizione non sia stato stabilito dal giudice della cognizione.

Invero, secondo un primo orientamento, prevalentemente espresso dalla Sezione prima della Cassazione, occorre individuare il termine ad adempiere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

L’opposto orientamento interpretativo, accolto dalle Sezioni Unite, individua, di contro, il termine per l’adempimento in quello della sospensione condizionale biennale o quinquennale della pena, alla stregua dell’art. 163 c.p., tale essendo il periodo di tempo che la legge considera per valutare se il comportamento tenuto dal condannato lo renda meritevole del beneficio.

Da ritenersi, pertanto, implicitamente applicabile anche agli obblighi restitutori e risarcitori, ove non diversamente disposto.